

**AVVISO PUBBLICO VALIDO COME COMUNICAZIONE PLURIMA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** (Ai sensi della L. n. 241/1990 art. 8 co. 3 e s.m.i , e dell'art.181 D.L n. 34/2020 convert. in L. n. 77/2020)

A tutti i titolari di Concessioni per l'esercizio su area pubblica dell'attività di COMMERCIO e SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITA' ARTIGIANALE, VENDITA DI MERCI VARIE, VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, RILASCIATE DAL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO.

**OGGETTO: Avvio del procedimento di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica e somm.ne di alimenti e bevande, scadenti il 31.12.2020 per i titolari di posteggio su area pubblica.+**

**PREMESSO CHE:**

- L'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi o Bolkestein) ha disposto che *“qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”* e che in questi casi *“l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”*;
- con l'intesa del 5 luglio 2012 raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in applicazione dell'art.70 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della predetta Direttiva Comunitaria, sono stati individuati i criteri e le priorità, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del decreto attuativo, per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi per il commercio su area pubblica;
- con il successivo documento delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013, al fine di *assicurare omogeneità territoriale*, è stata proposta l'adozione di un limite unico a livello nazionale di durata delle concessioni pari a dodici anni;
- per la compensazione delle disparità di trattamento fra gli operatori del commercio su area pubblica titolari di concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 e quindi già beneficiari di proroga e quelli che non avrebbero potuto più beneficiarne, il regime transitorio contenuto nel decreto stesso ha previsto una proroga di diritto fino al 7 maggio 2017 delle concessioni scadute dopo la sua entrata in vigore e fino al 4 luglio 2017 di quelle in scadenza dopo il 5 luglio 2012 (data dell'Intesa) e nei successivi 5 anni;
- l'applicazione dei nuovi criteri è stata conseguentemente rinviata allo scadere del regime transitorio descritto;
- con il D. L. n. 244/2016 (c.d. decreto milleproroghe 2017) il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso è stato prorogato al prorogato al 31 dicembre 2018;
- la conseguente Legge di conversione (L. 27 febbraio 2017, n. 19) così si è espressa: *“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di*

*gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;*

- il Documento del 25 maggio 2017 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha fornito conseguentemente indicazioni per le procedure avviate e per quelle ancora da avviare;

- con i commi 1180 e 1181 dell’art. 1 della L. n. 205 del 27 dicembre 2017 è stato disposto rispettivamente la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione ed aventi scadenza anteriore al termine ultimo della proroga nonché la possibilità di un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dall’art. 16 D. Lgs. n. 59/2010 da prevedersi a cura delle amministrazioni interessate in favore di coloro che nell’ultimo biennio avessero utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, inoltre, che con nuova Intesa si sarebbe dovuto procedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa del 5 luglio 2012 con la precisazione, tra l’altro, del numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non;

- con la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87935 del 7 marzo 2018 è stato chiarito che le concessioni già rilasciate con decorrenza 01.01.2019 per effetto dell’espletamento da parte di alcuni comuni delle procedure di selezione previste dalla predetta L. n. 19/2017 non avrebbero potuto avere efficacia prima del 1° gennaio 2021 stante il rinvio disposto dalla L. 205/17 e che, fatto salvo tale rinvio, le procedure già concluse non avrebbero potuto considerarsi illegittime in quanto espletate in base a legislazione all’epoca vigente;

- con l’art. 1, comma 686, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) è stato disposto l’inserimento delle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche fra le materie che l’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2010 esclude dal campo di applicazione del decreto stesso, l’inapplicabilità dell’art. 16 del decreto attuativo della Direttiva Servizi al commercio su area pubblica di cui all’art. 27 del D Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, infine, l’abrogazione dell’art. 70 che prevedeva, tra l’altro, l’identificazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni in argomento tramite lo strumento dell’Intesa da raggiugersi in sede di Conferenza Unificata;

- il sostanziale vuoto normativo creato dalla disposizione della legge di bilancio 2019 menzionata ha reso necessarie delle puntualizzazioni da parte del Governo centrale, ragione per cui si avviava un’attività di confronto fra Regioni e fra queste e il Ministero dello Sviluppo Economico per l’evidenziazione delle problematiche e l’individuazione delle conseguenti soluzioni da adottare;

- con l’art. 181 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 come integrato dalla rispettiva legge di conversione (L. 17 luglio 2020, n. 77), al comma 4 bis, si è disposto che *“Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale*

*ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività";*

- con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 27 novembre 2020 ai sensi dell'art. 32, comma 1° della L. 18 giugno 2009, sono state approvate le linee guida previste dall'art. 181 comma 4 bis del predetto D. L. n. 34/2020

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- il Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 4 ad oggetto "L.R. 16 aprile 2015, n.24 "Codice di commercio": articolo3, comma1, lettere h) e j) : Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 21.12.2020, esecutiva come per legge, ad oggetto "*Rinnovo delle concessioni in aree pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020 ai sensi dell'art. 181 comma 4 bis del decreto legge n°34/2020 come convertito con legge n°77/2020. affidamento obiettivo*", con la quale si è deliberato di affidare, al responsabile del III° Settore, l'obiettivo di avviare la procedura per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 07.12.2020 pubblicato sul BURP n. 16 del 15.12.2020 ad oggetto "Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020." con la quale è stato approvato il documento predisposto in attuazione dell'art. 181 comma 4 bis del D.L. n. 34/2020 (conv. con L. n. 77/2020), contenente le modalità rimesse alla competenza regionale per l'espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che le concessioni oggetto di rinnovo sono quelle relative all'esercizio del commercio su area pubblica in forma di posteggio al mercato, posteggio isolato fuori mercato, posteggio nelle Fiere, posteggio finalizzato all'esercizio su area pubblica di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori agricoli ED IN SCADENZA AL 31/12/2020

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare dell'articolo 8 comma 3 secondo il quale "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.*

Tenuto conto del numero elevato di destinatari della presente Comunicazione di avvio del procedimento dovuta per legge, e dunque al fine di prevedere un efficace e rapida azione amministrativa;

#### **RENDE NOTO**

è avviata, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, la procedura per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività

artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Il procedimento consiste nella individuazione delle concessioni che ne sono oggetto e dei titolari delle aziende attuali intestatarie delle stesse, nella verifica del possesso alla data del 31.12.2020 dei seguenti requisiti:

1. Requisiti morali soggettivi di cui all'articolo 71 del D.lgs n. 59/2010 e s.m.i ) richiesta casellario giudiziario, verifica BDNA antimafia)

2. Requisiti professionali (per la sola attività alimentare) di cui all'articolo 71 del Dlgs n. 59/2020 e s.m.i

3. Iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio come impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, fatta salva la sussistenza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo (queste ultime valgono solo in relazione a impresa individuale o società di persone quando le cause di sospensione riguardino tutti i soci) ; devono intendersi per gravi cause di impedimento le seguenti :

- Malattia certificata comunicata a questo Comune in data anteriore alla presente e comunque prima del 31.12.2020;
- Gravidanze e Puerperio comunicate a questo Comune in data anteriore alla presente e comunque prima del 31.12.2020;
- Assistenza a figli minori con handicap gravi (art. 33 Legge n. 104/92 ed art. 42 D.lgs n. 151/2001);
- Successione *mortis causa* in corso di definizione;

4. Sussistenza della regolarità contributiva (DURC o simile attestazione ) al 30.6.2021, nonché dei requisiti aggiuntivi eventualmente previsti come obbligatori dalla normazione regionale di settore per l'assegnazione di posteggi liberi, in particolare da quelli previsti dal Regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 4 ad oggetto "L.R. 16 aprile 2015, n.24 "Codice di commercio": articolo3, comma 1, lettere h) e j) : Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo".

**Si fa presente** ai titolari che qualora il requisito di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla CCIAA non sia ad oggi posseduto e sussistano gravi e comprovate cause di impedimento, gli stessi dovranno immediatamente comunicarlo allo scrivente ufficio allegando la prova della causa medesima; in questo caso, in caso di pregressa integrale cessione a terzi dell'azienda intestataria della concessione, il procedimento di rinnovo della concessione sarà sospeso ed i titolari dovranno comunque presentare ISTANZA DI ISCRIZIONE al Registro Imprese ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI SEI MESI dal ricevimento della presente e comunque NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021 , pena la revoca della concessione.

**SI FA PRESENTE** INOLTRE CHE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, i titolari di concessione oggetto di rinnovo sono legittimati a continuare l'attività fino al 30 giugno 2021 a meno che non siano destinatari nel frattempo di una comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo fatta dalla scrivente amministrazione, e dell'eventuale successivo provvedimento di REVOCA della concessione temporanea.

In coerenza con quanto disposto dal punto 14 delle Linee Guida Nazionali richiamate, nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica, le concessioni si intendono prorogate per il periodo a ciò strettamente funzionale e comunque non oltre il 30 giugno 2021.

L'Ufficio comunale procedente istituisce ed aggiorna costantemente sul proprio sito istituzionale [www.montesantangelo.it](http://www.montesantangelo.it), assicurandone la massima visibilità e consultabilità, l'elenco delle concessioni di posteggio interessate dalla procedura di rinnovo per le quali il procedimento di verifica

dei requisiti sia ancora in corso o si sia concluso con esito favorevole. Nell'elenco ciascuna concessione è identificata con i propri estremi senza indicazione del soggetto titolare.

Nei casi in cui le operazioni di verifica richieste dalle linee guida ministeriali non diano esito favorevole, l'Ufficio comunale precedente ne dà preavviso ai titolari delle relative concessioni indicando le motivazioni dell'impossibilità di disporre il rinnovo ed invitandoli a produrre eventuali controdeduzioni ed integrazioni documentali per le carenze sanabili nel termine massimo di giorni dieci dalla ricezione del preavviso di diniego. Nei casi in cui il termine assegnato per fornire controdeduzioni decorra infruttuosamente ovvero le controdeduzioni ed integrazioni fornite non siano tali da consentire il rinnovo, l'Ufficio comunale precedente dispone il diniego motivato al rinnovo procedendo a notifica unica cumulativa al titolare interessato e dandone notizia al servizio di polizia locale che provvede ad aggiornare le proprie risultanze. Dalla data di ricezione della notifica cessa ogni proroga temporanea all'utilizzo della concessione ed i relativi posteggi tornano nella disponibilità del Comune per l'assegnazione a nuovi titolari.

Qualora il procedimento di verifica si concluda con esito favorevole l'Ufficio comunale precedente comunicherà a ciascun soggetto titolare dell'azienda intestataria, ove possibile con PEC altrimenti con raccomandata A. R., l'avvenuto rinnovo fino al 31.12.2032. Per ogni soggetto titolare la comunicazione di rinnovo è unica e cumulativa; se cumulativa, deve essere strutturata in modo da assicurare autonomia e separabilità a ciascun documento di rinnovo così da consentirne l'abbinamento al rispettivo titolo concessorio originario scaduto il 31.12.2020. L'Ufficio comunale provvede contestualmente all'aggiornamento puntuale delle risultanze pubblicate sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 4 e fornisce alla polizia locale tutti i dati di dettaglio necessari allo svolgimento della rispettiva attività di vigilanza senza che sia ordinariamente necessaria alcuna esibizione cartacea del documento comunale comprovante il rinnovo.

Il presente avviso, pubblicato sull'albo pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune, mediante affissione di manifesti nei luoghi di svolgimento dei mercati o delle fiere e con ogni altra modalità atta a darne la massima diffusione fra i destinatari, vale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.

Al riguardo si informa che:

- L'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento di rinnovo è il Comune di Monte Sant'Angelo, Piazza Roma, 2 71037 Monte Sant'Angelo;
- L'oggetto del procedimento attivato è : RINNOVO CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI commercio e somministrazione SU AREA PUBBLICA in riferimento all'articolo 181 del D.L n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020;
- Il responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale è il Dott. Francesco S. Schiavone Responsabile del III Settore SUAP AGRICOLTURA ED AMBIENTE Tel 0884/566207;
- Il procedimento amministrativo dovrà concludersi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m. ed i. entro **il 30.06.2021**.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 e s.m. ed i., tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Monte Sant'Angelo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previo appuntamento telefonico, salvo quanto previsto dall'art. 24 e presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, la data prevista per l'adozione del provvedimento finale di rinnovo della concessione, salvo interruzione del procedimento, è fissato al 30.06.2021.

In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato, e di inerzia dell'amministrazione senza che siano stati comunicati i motivi di mancata conclusione del procedimento, il richiedente potrà:

- Azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- Chiedere indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 28 della L. n. 98/2013, la cui azione deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di scadenza prevista di conclusione del procedimento;
- Presentare istanza di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis della L. n. 241/1990.

Monte Sant'Angelo lì 28 dicembre 2020

F.to Il Responsabile del III° Settore  
Dott. Francesco S. Schiavone

---